



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. CS10/23

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di ottobre, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Federico Di Matteo	Relatore
Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello (proc. CS12/23) presentato da Giuseppe D'Angelo avverso decisione n. 9 datata 6 agosto 2023, resa dai CC.SS. della Cronoscalata Nevegal pronuncia la seguente

SENTENZA

Fatto

1. È impugnata la decisione n. 9 del Collegio dei commissari sportivi assunta in occasione della Cronoscalata Alpe del Nevegal del 6 agosto 2023 con la quale è stato escluso il concorrente Giuseppe D'Angelo da Gara 1 e Gara 2 per violazione dell'art. 6.1 del Regolamento tecnico TCR 2023, avendo i commissari di gara riscontrato l'irregolarità della vettura per la mancanza del sigillo di accoppiamento coppa/monoblocco (in sostanza tra la coppa dell'olio e il basamento).
2. Nell'impugnazione proposta il concorrente non contesta la circostanza di fatto, ma la sanzione applicata che, a suo dire, avrebbe dovuto essere quella di cui alla lettera a) dell'art. 128 del Regolamento sportivo nazionale, essendo tale irregolarità del tutto ininfluenza rispetto alle prestazioni dell'autovettura e non imputabile a sua responsabilità, non essendo né proprietario, né preparatore della vettura utilizzata in gara, la quale, invece, era stata noleggiata, donde la sua completa buona fede.
3. Si è costituita la Procura Federale che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame poiché tardivamente proposto. Nel merito, la Procura ha concluso per il rigetto del reclamo.
4. All'udienza del 29 settembre 2023, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione

Diritto

- A. L'eccezione proposta dalla Procura Federale è fondata; il ricorso è inammissibile.
- B. Come risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 23, comma 4, del Regolamento sportivo nazionale, la riserva dei motivi è condizionata alla necessità di acquisizione documentale, che deve emergere dallo stesso atto di reclamo. In sostanza, la riserva dei motivi non è strumento liberamente a disposizione del reclamante, ma è subordinato ad una precisa esigenza



- difensiva: l'acquisizione di documenti; se tale esigenza non sussiste – o meglio, non ne sia dato accenno nell'atto di appello – non è possibile accedere a tale beneficio. La scelta normativa è facilmente spiegabile: se non condizionata all'accesso documentale, la riserva dei motivi consentirebbe l'allungamento dei termini di impugnazione a propria discrezione.
- C. Nel caso di specie, il reclamante, nell'atto depositato il 9 agosto 2023, con il quale proponeva il reclamo avverso la decisione n. 9 dei commissari sportivi, pur riservandosi di depositare motivi nei termini regolamentari, non dichiarava alcuna esigenza istruttoria; per le ragioni in precedenza esposte, il reclamo è inammissibile per carenza dei motivi, non ricorrendo le condizioni per l'integrazione successiva dell'atto di impugnazione.
- D. Ricorre, poi, altra ragione di inammissibilità. Anche a voler ammettere che al reclamante fosse concessa la facoltà di integrazione del ricorso mediante successiva presentazione dei motivi, la stessa è intervenuta oltre il termine previsto dal RGS.
- E. Il citato art. 23, comma 4, infatti, prevede che "(...) il ricorso può essere depositato con riserva di motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui l'appellante ha ricevuto copia dei documenti richiesti".
- F. Avendo il reclamante proposto il reclamo con riserva di deposito dei motivi il 9 agosto 2023, avrebbe dovuto presentare i motivi entro il 3 settembre 2023, considerando il periodo feriale in corso. Il termine per il deposito dei motivi, infatti, era l'unico termine ancora decorrente durante il periodo feriale (avendo la stessa già esercitato il potere di impugnazione mediante il deposito del reclamo). I motivi sono stati, invece, depositati il 13 settembre 2023, a termine ormai ampiamente decorso.
- G. Per le ragioni esposte il ricorso è dichiarato inammissibile e il deposito cauzionale è incamerato.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, 06.10.2023

Il Relatore

Il Presidente